



**COMUNE DI OPPEANO**  
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO  
REGISTRO COMUNALE  
DELLE ASSOCIAZIONI**

*Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 40 del 23/06/2021*

*In vigore dal 23/06/2021*

# INDICE

<b>Art. 1 Finalità</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 Istituzione del Registro</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 3 Articolazione</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 4 Requisiti per l'iscrizione al Registro</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 5 Modalità di iscrizione</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 6 Iscrizione</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 7 Elenco Associazioni iscritte e aggiornamento del Registro</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 8 Cancellazione dal Registro</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 9 Diritti e obblighi delle Associazioni</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 10 Vantaggi delle Associazioni</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 11 Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore</b>	<b>pag. 5</b>
<b>ALLEGATO A (modulo iscrizione)</b>	<b>pag. 6</b>

# REGOLAMENTO REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

## Art.1 - Finalità

1. Il Comune di Oppeano riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

## Art. 2 - Istituzione del Registro

1. Ai sensi dell'art. 27 dello statuto comunale, è istituito il Registro delle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all'art. 1, e che non hanno scopi di lucro.
2. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione e la tenuta di tale Registro.

## Art. 3 – Articolazione

1. Il Registro delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
  - a) attività sociali;
  - b) attività sociosanitarie
  - c) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
  - d) educazione
  - e) attività culturali;
  - f) tutela ambientale;
  - g) attività ricreative e sportive
  - h) attività di altro tipo;

## Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione al Registro

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le Associazioni, anche se prive di personalità giuridica, regolarmente costituite, con sede nel territorio comunale ed operanti nell'ambito comunale da almeno un anno;
2. Possono altresì essere iscritte al Registro, senza obbligo di presentazione dell'atto costitutivo, le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
  - a) l'assenza dei fini di lucro;
  - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
  - d) la democraticità, ossia l'eleggibilità libera degli organismi direttivi, il principio del voto singolo, la sovranità dell'assemblea dei soci.
4. Sono esclusi dall'iscrizione al Registro delle Associazioni gli organismi sindacali e i partiti politici.

## Art. 5 – Modalità di iscrizione

1. La domanda d'iscrizione, redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente regolamento (all."A"), è indirizzata al Sindaco con firma del legale rappresentante. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a) Statuto e/o atto Costitutivo;
  - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
  - c) relazione sulle attività svolte nell'anno precedente;

- d) elenco nominativo dei soci oppure la consistenza numerica dell'Associazione;
- e) bilancio consuntivo riferito all'anno precedente.

#### **Art. 6 – Iscrizione**

1. L'accettazione o il diniego di iscrizione al Registro delle Associazioni sono disposti con atto del Responsabile del Settore competente entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Trascorso tale termine, la domanda è da ritenersi accolta.
3. Il termine di 45 giorni è sospeso nel caso in cui, nel corso del provvedimento, siano richiesti agli interessati chiarimenti, supplementi di documentazione o elementi di valutazione integrativi.
4. La sospensione temporale cessa alla data di ricezione da parte dell'Amministrazione di quanto richiesto ed il conteggio dei giorni riprende dal numero raggiunto all'atto della sospensione fino a completare i 45 giorni prescritti.
5. L'eventuale mancata iscrizione deve essere motivata e comunicata per iscritto entro 30 (trenta) giorni.
6. La mancanza dei requisiti comporta il diniego all'iscrizione al Registro, da comunicarsi per iscritto (anche via mail) all'Associazione richiedente.

#### **Art. 7 – Elenco Associazioni iscritte e aggiornamento del Registro**

1. Con proprio atto comunale, il Responsabile del Settore competente approva l'elenco delle Associazioni iscritte nel Registro. Dell'avvenuta iscrizione verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Comunale e inserimento nel sito internet del Comune.
2. La gestione e la pubblicità del Registro delle Associazioni sono assegnate al Settore competente, che predispose l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di iscrizione e agli aggiornamenti dei dati e assume i relativi provvedimenti.
3. Annualmente tutte le Associazioni iscritte sono tenute ad inviare una relazione scritta sull'attività svolta, nonché a comunicare eventuali variazioni (indirizzo, telefono, composizione, statuto.....), ai fini dell'aggiornamento del Registro. Qualora per due anni consecutivi l'attività non potesse essere documentata o non pervenisse la relazione annuale o l'associazione non fosse rintracciabile ai recapiti dichiarati è prevista la cancellazione dal Registro.

#### **Art. 8 – Cancellazione dal Registro**

1. Qualora l'associazione iscritta al Registro perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dal Registro mediante atto comunale del Responsabile del Settore competente.
2. La cancellazione dal Registro comporta la risoluzione dei rapporti convenzionati in atto.

#### **Art. 9 – Diritti e Obblighi delle Associazioni**

1. Le Associazioni iscritte al Registro hanno diritto:
  - a) di accedere agli atti ed alle informazioni concernenti l'attività amministrativa secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale e dall'apposito Regolamento comunale, comunque nel rispetto dei limiti posti dalla legge;
  - b) di accedere alle strutture e ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi, ad un costo agevolato che viene definito dalla Giunta comunale;

- c) di partecipare agli organismi consultivi eventualmente costituiti dal Comune, relativi a materie di loro pertinenza, su richiesta delle Associazioni stesse;
2. Le associazioni iscritte al Registro hanno l'obbligo:
- a) di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
  - b) di assicurare la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantire il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, N. 241.

### **Art. 10 – Vantaggi delle Associazioni**

1. L'iscrizione al Registro costituisce condizione necessaria :
- a. per accedere a contributi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sia a sostegno della gestione ordinaria annuale delle Associazioni, sia in via straordinaria per l'effettuazione di manifestazioni o iniziative di interesse collettivo;
  - b. per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
  - c. per l'utilizzo di immobili e attrezzature comunali;
  - d. per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'Associazione;
  - e. per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

### **Art. 11 – Pubblicità del regolamento ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Oppeano, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 23/06/2021 e sostituisce il precedente approvato con DCC n. 22 del 25/02/1994.



# Città di Oppeano

Provincia di Verona

\*\*\*\*\*

**Area Promozione e Sviluppo**

Allegato A

## **DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO**

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI OPPEANO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

RESIDENTE A \_\_\_\_\_ IN VIA \_\_\_\_\_

CELLULARE \_\_\_\_\_

MAIL \_\_\_\_\_

IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE RESPONSABILE/LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE  
DENOMINATA \_\_\_\_\_

INSERITA NEL SEGUENTE SETTORE (indicare con una X):

- ASSOCIAZIONI D'ARMA
- ASSOCIAZIONI UMANITARIE E SOCIO SANITARIE
- ASSOCIAZIONI CULTURALI
- ASSOCIAZIONI SPORTIVE
- GRUPPI FOLKLORISTICI
- ASSOCIAZIONI RICREATIVE
- ALTRO TIPO

### **C H I E D E**

L'ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO.

PERTANTO DICHIARA CHE L'ASSOCIAZIONE:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte di articolazioni sindacali o politico-amministrative di alcun partito.

ALLEGA ALLA PRESENTE I SEGUENTI DOCUMENTI (indicare con una X):

- Statuto e/o atto Costitutivo;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
- relazione sulle attività svolte nell'anno precedente;
- elenco nominativo dei soci oppure la consistenza numerica;
- iscrizione a organismi a carattere nazionale, regionale, provinciale;
- bilancio consuntivo riferito all'anno precedente.

OPPEANO, li \_\_\_\_\_

FIRMA